

ARPA LOMBARDIA

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
Dipartimento di Bergamo
Monitoraggi e Valutazioni Ambientali

Bergamo,

Class. 6.3 Fascicolo 1.14.2009.537



Spettabile

Comune di Carobbio Degli Angeli Piazza
Antonio Locatelli, 1 24060 CAROBBIO DEGLI
ANGELI (BG) Email:
comune.carobbio@postecert.it

Oggetto : comune di Carobbio Degli Angeli. Osservazioni ai sensi dell'art. 13 comma 6 della L.R. 12/05 e s.m.i. al Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio (PGT). Rif. prof.n. 673 del 25/01/2014, prof. arpa n. 10776 del 27/01/2014.

Si trasmette quanto in oggetto.

Distinti saluti.

Il Dirigente dell'U.O. M.V.A.
Ing. Flavio Goglio

Allegati:

File pgt Carobbio degli Angeli.pdf

Responsabile del procedimento: Ing. FLAVIO GOGLIO
Referente per l'istruttoria: Dott.ssa CHIARA ANDRIANI

Via Clara Maffei, 4, 24121 Bergamo - tel. 035.4221.711 - fax 035.4221.860 - www.arpalombardia.it
Indirizzo PEC: dipartimentobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it



UNI EN ISO 9001:2008
Certificato n.9175.ARPL



Oggetto: Piano di Governo del Territorio del Comune di Carobbio degli Angeli adottato con deliberazione di C.C. n. 35 del 24/12/2013. Osservazioni ai sensi dell'art.13, comma 6 della L.R. 12/05 e s.m.i..

In data 27/01/2014 con nota prot.n. 673 del 25/01/2014 (prot. arpa n. 10776) è pervenuto dal Comune di Carobbio degli Angeli il Piano di Governo del Territorio (PGT) adottato con deliberazione n.35 del 24/12/2013.

Lo scrivente Ente ha potuto esprimersi sulla proposta di Documento di Piano e Rapporto Ambientale del PGT di Carobbio degli Angeli con nota prot. arpa n. 6692 del 16/01/2013.

Allo stato attuale si effettuerà una verifica sul Piano adottato per valutare eventuali variazioni introdotte rispetto alla proposta precedentemente esaminata, analizzare eventuali ulteriori documenti e ribadire, qualora necessario, le osservazioni già espresse.

L'art.13 della L.R.12/2005 prevede che ARPA esprima osservazioni sul Documento di Piano ma si utilizzerà l'esame del PGT completo come opportunità di fornire un contributo più ampio.

E' necessario precisare che la seguente nota riporta osservazioni puntuali al Piano di Governo del Territorio del Comune di Carobbio degli Angeli ed una serie di indicazioni e richiami normativi di carattere più generale, che attengono molto spesso alla fase successiva della pianificazione attuativa.

Per distinguere le une dalle altre si fa presente che le nostre osservazioni e proposte di modifica al PGT e al Piano di Monitoraggio del PGT sono evidenziate **in neretto** nell'ambito dei rispettivi paragrafi.

Considerazioni sulla Valutazione Ambientale Strategica

Nella VAS del PGT del Comune di Carobbio degli Angeli sono riportate le considerazioni effettuate da Uniacque in sede di conferenza di scoping circa la situazione della fognatura, dell'impianto di depurazione di Gorlago, presso cui confluiscono i reflui di Carobbio degli Angeli, e della rete acquedottistica.

Non è stata effettuata l'operazione di correlare l'incremento della popolazione che deriverà dagli interventi negli ambiti di trasformazione e/o dall'incremento edificatorio, previsto a seguito dell'applicazione del PGT e a seguito dell'esaurimento dei diritti edificatori del PRG, con la capacità residua della rete acquedottistica e con la capacità residua, peraltro probabilmente già esaurita, dell'impianto di depurazione sovracomunale di Gorlago.

Il Comune, secondo quanto espresso nel verbale della seconda conferenza di valutazione, ha sollecitato il contributo di Uniacque con nota prot.n. 9838 del 13/11/2012.

Il Comune ha correttamente inserito nelle schede d'ambito del Documento di Piano la prescrizione, per ciascun intervento negli ambiti di trasformazione, di ricevere l'assenso preventivo degli Enti gestori dei servizi di acquedotto e fognatura.

Nelle schede del Documento di Piano sono state analizzate in modo piuttosto esaustivo "...le caratteristiche ambientali... delle aree interessate..."(cfr. allegato VI alla parte seconda del D.Lgs. 152/06) cioè degli ambiti di trasformazione, derivanti dall'assetto urbanistico-territoriale proprio del Comune di Carobbio degli Angeli. Manca l'indicazione circa la prossimità ad impianti sportivi esistenti, ad allevamenti, la presenza di elementi della rete ecologica regionale e l'indicazione circa la possibilità tecnica di allacciamento alla rete acquedottistica e fognaria esistenti.

Dato atto che la valutazione ambientale strategica del PGT è ormai in fase avanzata è opportuno considerare le osservazioni di cui sopra quale indirizzo per le eventuali future varianti al PGT, per le quali la Valutazione Ambientale Strategica dovrà essere nuovamente espletata.

Indicatori per il monitoraggio.

Si ricorda che, in generale, qualora vengano inserite nel Piano attività di monitoraggio al di fuori di quelle già effettuate nell'ambito dei programmi di attività ordinaria del nostro Ente, il coinvolgimento di ARPA Lombardia deve essere preliminarmente concordato con l'Agenzia.

Documento di Piano.

Sviluppi complessivi previsti.

E' rilevabile che parte degli interventi del PRG non ancora attuati sono stati trasferiti nel PGT e che sono stati previsti ulteriori ambiti determinando un'ipotesi di crescita complessiva (PGT + lotti liberi, etc.) pari a circa 1121 abitanti teorici (paragrafo 8.2 della relazione del Documento di piano). Tale previsione di crescita, se pur probabilmente non realizzabile integralmente, è in linea con le ipotesi d'incremento demografico su base decennale riportate al paragrafo 8.1 della relazione del Documento di Piano mentre se si considera un arco di tempo di 5 anni (attuale intervallo di validità del Documento di Piano) i dati di crescita ipotizzabili sono sicuramente molto diversi.

In quasi tutti i Comuni della Provincia di Bergamo da noi esaminati si assiste all' individuazione di ambiti di trasformazione in numero maggiore rispetto alle necessità abitative dei Comuni stessi, con l'ovvia conseguenza che la disponibilità di immobili rischia di essere maggiore della richiesta di mercato e che quindi vi sia un consumo di suolo inutile.

A tutti i comuni si evidenzia che, qualora nell'ambito del tessuto urbano consolidato vi sia la necessità di recuperare/ristrutturare edifici e/o aree soggette a degrado del patrimonio edilizio, tali interventi dovrebbero essere prioritari rispetto a quelli di edificazione su suolo libero.

Onde incentivare tali recuperi si possono valutare alcune ipotesi:

1. dare priorità temporale agli interventi negli ambiti di recupero rispetto agli interventi su suolo libero;
2. connettere obbligatoriamente l'attuazione degli ambiti di trasformazione alla riqualificazione delle aree degradate;
3. prevedere opportune e consistenti compensazioni ambientali, aggiuntive rispetto a quelle previste per il consumo di superfici agricole, per tutti i siti dove sia previsto consumo di nuovo suolo e quindi di una risorsa non rigenerabile; tutto ciò nella prospettiva di evitare il consumo di suolo libero ma anche d'indirizzare gli operatori economici verso un recupero spinto del tessuto urbano da riqualificare.

Componente geologica, idrogeologica e sismica.

Si rammenta che il professionista redattore dello studio, sia nella forma integrale sia per la sola componente sismica, è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità di aver scrupolosamente seguito i dettati della normativa mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'allegato 15 della D.G.R. n.8/1566 del 22/12/2005 e s.m.i.

Cimitero.

Si ribadisce quanto già espresso con nota prot.n. 6692 del 16/01/2013: il cimitero capoluogo di Carobbio degli Angeli ricade nell'area di rispetto di uno dei pozzi ad uso potabile indicati nella tavola QCA11b inerente i vincoli. Ai sensi dell'art.94 del D.Lgs. 152/06 i cimiteri rientrano tra le strutture vietate nelle zone di rispetto dei pozzi. Per quelli già esistenti, come nel caso in questione, è necessario che non siano previsti ampliamenti adibiti a sepoltura all'interno dell'area di rispetto.

Onde poter ampliare le zone di sepoltura si deve procedere, qualora tecnicamente possibile, ad una revisione della zona di rispetto del pozzo secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente (D.G.R. n.6/15137 del 27/06/1996) in modo da escludere le strutture cimiteriali dalla zona o fascia di rispetto.

L'art. 42 della L.R. 26/2003 e s.m.i. pone in capo ai Comuni, su proposta dell'autorità d'ambito, la delimitazione e la gestione delle zone di tutela assoluta e di rispetto delle acque superficiali e sotterranee, destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse.

Si propone quindi al Comune, onde evitare un blocco nell'ampliamento delle zone di sepoltura del cimitero in questione, di provvedere quanto prima alla revisione, se tecnicamente fattibile e secondo le procedure di legge, della zona di rispetto del pozzo acquedottistico; viceversa, al fine di non bloccare i futuri ampliamenti delle zone di sepoltura, si dovrà procedere alla disattivazione del pozzo.

Qualora non possibile, da un punto di vista temporale, procedere ad una revisione della zona di rispetto del pozzo ad uso potabile acquedottistico prima dell'approvazione definitiva del PGT, si potrà procedere con variante urbanistica successiva, fermo restando che nel frattempo non si dovranno eseguire ampliamenti delle zone di sepoltura esistenti nel cimitero capoluogo.

Si coglie l'occasione per rammentare che eventuali revisioni del Piano Cimiteriale vigente dovranno essere inviate anche ad ARPA.

Elettrodotti.

La normativa vigente in materia di protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti, ovvero il DPCM 8 Luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici magnetici alle frequenze di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti" (G.U. n. 200 del 29/08/03), all'art. 4 fissa l'obiettivo di qualità di 3 μ T per il valore di induzione magnetica, da intendersi come mediana nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio, nella progettazione di nuovi insediamenti e di nuove aree di gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore.

Mentre, per situazioni già in essere, valgono i disposti dell'articolo 3 per cui viene previsto un limite di attenzione pari a 10 μ T sempre da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore .

Per quanto riguarda le distanze l'art. 6 comma 1 "*Parametri per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti*" prevede che per la determinazione delle stesse si debba fare riferimento all'obiettivo di qualità di cui all'art. 4 ed alla portata in corrente in servizio normale dell'elettrodotto come definita dalla norma CEI 11-60. A completamento dei disposti normativi il 5 luglio 2008 sulla G.U. n. 156 è stato pubblicato il Decreto 29 maggio 2008 "*Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti*". Nell'allegato tecnico del Decreto 29 maggio 2008 nel paragrafo 5.1.2 viene indicato, secondo le prescrizioni del DPCM 8 Luglio 2003, il proprietario/gestore quale soggetto abilitato a definire e comunicare alle autorità competenti, l'ampiezza delle fasce di rispetto, mentre nel paragrafo 5.1.3 e fig. 1 e 2 viene indicata la metodica per calcolare l'ampiezza delle fasce che tiene conto non solo della proiezione al suolo o Distanza di Prima Approssimazione DPA ma anche dall'ingombro della isosuperficie a 3 μ T. Si rammenta che la definizione delle fasce di rispetto va attuata ad eccezione delle situazioni previste al punto 3.2 del Decreto 29 maggio 2008 e quindi anche per la maggior parte delle linee di media tensione.

Sul territorio di Carobbio degli Angeli sono presenti numerose linee elettriche ad alta tensione.

Si dà atto al comune che nell'aggiornamento della tavola QC/A.11.b sono state cartografate in scala le Distanze di Prima Approssimazione (DPA) degli elettrodotti (e non solo quindi all'interno del rapporto ambientale), come previsto ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera b) della L.R. 12/05, in quanto costituiscono un indirizzo di vincolo all'utilizzo delle aree, essendo garantito all'esterno delle fasce di loro riferimento il rispetto dell'obiettivo di qualità di 3 μ T (microtesla) per la realizzazione di insediamenti con permanenza di persone superiore alle quattro ore giornaliere. Per le medie tensioni la determinazione delle fasce di rispetto e delle DPA deve avvenire sempre tramite richiesta ai gestori; anche per una linea di media tensione si è provveduto alla rappresentazione in planimetria delle DPA come da noi richiesto.

Nel caso di interventi a ridosso delle Distanze di Prima Approssimazione o all'interno delle stesse, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto 29/05/2008, sarà solo ed esclusivamente il gestore che dovrà fornire un proprio assenso ai progetti di edificazione, tenendo conto non solo della proiezione a suolo ma anche dell'ingombro della isosuperficie a 3 μ T.

Distanze tra allevamenti e ambiti di trasformazione.

Si dà atto al Comune che all'art. 30.8 delle Norme Tecniche d'Attuazione del Piano delle Regole del PGT sono state recepite le nostre proposte in merito alle distanze tra i nuovi allevamenti e l'edificato esistente e tra gli allevamenti esistenti e l'edificato di previsione del Documento di Piano del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi secondo il principio di reciprocità.

Ambiti di trasformazione

Si rammenta che per i Piani attuativi e negoziati nei casi dovuti ai sensi dell'art. 8 della L 447/1995 dovranno essere prodotte le relazioni previsionali di Clima o di Impatto Acustico.

AT/R1.

E' auspicabile che l'attribuzione nel PGT della classe di fattibilità geologica 3b e 3c tenga conto dell'eventuale rischio di esondazione e che, di conseguenza, siano stati prescritti gli opportuni studi di approfondimento propedeutici all'attuazione degli interventi.

Si raccomanda che, sulla base di tali studi, vengano individuate le misure di contenimento del rischio più cautelative in assoluto.

Si evidenzia infine che è stata incrementata la SLP realizzabile all'interno dell'ambito.

AT/R3.

Si prende atto positivamente del recepimento delle nostre osservazioni mediante la formulazione di prescrizioni inserite nella scheda d'ambito del Documento di Piano.

AT/R5.

Si prende atto del recepimento delle nostre osservazioni mediante la formulazione di prescrizioni inserite nella scheda d'ambito del Documento di Piano.

Si evidenzia però che è stata incrementata la SLP realizzabile all'interno dell'ambito.

AT/RS.

Alla luce delle considerazioni effettuate con nota prot.n. 6692 del 16/01/2013, si prende atto molto positivamente dello stralcio del presente ambito.

AT/P1 e AT/P2.

Si prende atto del recepimento delle nostre osservazioni mediante la formulazione di prescrizioni inserite nelle schede d'ambito del Documento di Piano.

Piano delle Regole.

Ambiti di completamento a destinazione residenziale.

Dalla Tavola del Documento di Piano 6.5 emerge che nel PGT vi sono 18 ambiti di completamento a destinazione residenziale.

Nella Tavola essi non sono numerati e pertanto risulta difficoltoso effettuare considerazioni puntuali.

Per essi però il Comune deve, in generale, ritenere espresse le medesime considerazioni da noi effettuate per gli ambiti di trasformazione qualora tali ambiti di completamento si trovino in condizioni analoghe a quest'ultimi in relazione alla presenza di elettrodotti, alla presenza delle fasce di pertinenza acustica della ferrovia e alla vicinanza al centro comunale di raccolta dei rifiuti.

Una particolare considerazione viene effettuata per l'ambito di completamento residenziale posto a sud est della Ditta Toora Casting spa.

Questa Ditta risulta aver creato in passato problematiche di carattere acustico presso i recettori già esistenti in zona.

Si ribadisce la proposta di subordinare il rilascio del permesso di costruire e/o l'approvazione del Piano attuativo all'esame della relazione previsionale di clima acustico che dovrà dimostrare l'assoluta idoneità di quest'area alla realizzazione di abitazioni così prossime ad un impianto di fusione metalli.

Per completezza d'informazione si evidenzia che la zona dell'insediamento produttivo confinante con l'ambito di completamento è data da un piazzale sul quale non si effettuano lavorazioni ma sul quale può essere effettuata la movimentazione di merci e rifiuti con conseguente emissione di rumore.

Art.35.8 delle Norme Tecniche d'Attuazione.

Nel caso di riconversioni di aree da produttive a residenziali, le indagini sui terreni volte ad escludere che vi siano stati inquinamenti pregressi del suolo e della falda dovranno possibilmente prevedere verifiche in contraddittorio con gli Enti di controllo tra cui l'ARPA - U. O. Attività Produttive e Controlli.

Art. 43.2 delle Norme Tecniche d'Attuazione.

In merito alle attività il cui insediamento nel territorio comunale è vietato si specifica che tra esse non possono essere comprese le aziende a rischio d'incidente rilevante ai sensi del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.: nelle Linee Guida approvate dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. IX/3753 del 11/07/2012 è previsto che il Comune, nella definizione della propria pianificazione, possa porre limitazioni all'insediamento di aziende a rischio solo se le aree da sottoporre a vincolo non abbiano destinazione industriale o se vi siano elementi di vulnerabilità, codificati nella delibera, nelle vicinanze.

Ciò al fine di non bloccare del tutto a questa tipologia di aziende la possibilità di insediamento nei Comuni, potendo ovviamente garantire il rispetto delle normative ambientali.

Piano dei Servizi.

Aree verdi attrezzate.

La Legge 14/01/2013 n. 10 all'art.4 ribadisce l'obbligo per i Comuni del rispetto delle quantità minime di verde pubblico attrezzato stabilite nel Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968.

La L.R. 12/05 all'art. 103 comma 1 bis esonerava i Comuni lombardi dal rispetto del suddetto Decreto Ministeriale fatto salvo il rispetto delle distanza minima tra fabbricati.

Tuttavia il dato di fatto che una legge dello Stato Italiano ribadisca la necessità del rispetto dei quantitativi minimi di verde pubblico attrezzato a suo tempo fissati nel D.M. 1444/68 (9 mq/ab) porta a riconsiderare l'obbligo insito in questo Decreto Ministeriale e a considerare che ci potrebbe essere in futuro la necessità di rivedere la L.R. 12/05 in questo senso.

L'obiettivo della Legge 10/2013 è di rafforzare le quantità del verde pubblico all'interno delle aree urbanizzate, azione sicuramente meritevole anche a prescindere dalla vigenza di un obbligo normativo in quanto implica l'aumento delle aree di drenaggio delle acque meteoriche e di connessione ecologica all'interno del tessuto urbano consolidato.

Il Comune di Carobbio degli Angeli, secondo quanto riportato nella relazione del Documento di Piano e nel Piano dei Servizi non è attualmente dotato di aree verdi attrezzate in quantità tali da superare il riferimento di 9 mq/abitante: dovrebbe pervenire ad un superamento di questo valore a seguito attuazione completa del PGT.

Il Comune, reso edotto in merito a quanto sopra, potrà opportunamente monitorare questo aspetto e, se del caso, attuare azioni correttive.

Bergamo, 19 marzo 2014

Tecnico Istruttore: Dott.ssa Chiara Andriani tel. 035/4221894